Qualifica professionale in esito ai percorsi triennali del sistema di Istruzione e formazione professionale

Denominazioni dei titoli di qualifica professionale, adozione del nuovo modello di Attestato di Qualifica professionale, del suo Allegato e relative note di compilazione

Del. n. 197 del 16/02/2015

Qualifica professionale in esito ai percorsi triennali del sistema di Istruzione e formazione professionale: denominazioni dei titoli di qualifica professionale, adozione del nuovo modello di Attestato di Qualifica professionale, del suo Allegato e relative note di compilazione.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Pag. di 8 RIFERIMENTO: 2015-S116-00020

Reg.delib.n. 197
Prot. n. 38/15-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Qualifica professionale in esito ai percorsi triennali del sistema di Istruzione e formazione professionale: denominazioni dei titoli di qualifica professionale, adozione del nuovo modello di Attestato di Qualifica professionale, del suo Allegato e relative note di compilazione.

Il giorno 16 Febbraio 2015 ad ore 08:12 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE
Ugo Rossi

Presenti:
VICE PRESIDENTE
Alessandro Olivi

ASSESSORI
Donata Borgonovo Re

Carlo Daldoss

Michele Dallapiccola

Sara Ferrari

Mauro Gilmozzi

Assenti:

Tiziano Mellarini

Assiste:
LA DIRIGENTE
Patrizia Gentile

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta LA GIUNTA PROVINCIALE
visto il D.P.R 31.08.1972, n. 670;
visto il D.P.R 1.11.1973, n. 689;
vista la Legge Provinciale 07 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino";
vista la Legge Provinciale 3 settembre 1987, n. 21, concernente l'ordinamento della formazione professionale, che vige nelle more dell'attuazione della Legge Provinciale 5/2006, ai sensi dell'art. 119, comma 1, lettera b);
visto il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg. "Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo e per la disciplina della formazione in apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (articoli 55 e 66 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5);
vista la Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" che in particolare sancisce la realizzazione di profili educativi culturali e professionali per i percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale, ferma restando la competenza provinciale in tale materia, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c) (articolo 2, comma 1 lettera h);
visto il Decreto Legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, ed in particolare il capo III;
visto l'art. 13, comma 1 quinquies della Legge 2 aprile 2007, n. 40, che prevede l'adozione di apposite linee guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito Repertorio nazionale;
visto il Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con la legge 27 febbraio 2009, n. 14, articolo 37, comma 1, che ha prorogato l'avvio del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a partire dall'anno scolastico 2010/2011;
vista la Decisione, relativa al "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)", del 15 dicembre 2004;
vista la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, del 18 dicembre 2006;
vista la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - EQF, del 23 aprile 2008;
vista la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);

visto l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n . 226, recepito con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 15.06.2010 (pubblicato sulla G.U. n. 164 dd 16.07.2010) per quanto riguarda gli standard formativi comuni;
visto l'Accordo, di data 27 luglio 2011 e s.m e i., tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Dgls 17 ottobre 2005, n. 226, e relativi allegati, recepito con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 11.11.2011 (pubblicato sulla G.U. n. 296 dd 21.12.2011 - Supplemento ordinario n. 269) e l'Accordo di data 27 luglio 2011 e s.m e i., in sede di Conferenza Unificata riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Dgls 17 ottobre 2005, n. 226
vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e Comunità Montane, di data 16 dicembre 2010, riguardante l'adozione delle linee - guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1 quinquies della legge 2 aprile 2007, n. 40;
visto l'Accordo sottoscritto il 20 dicembre 2012 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008. Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - Repertorio atti n. 252/CSR del 20 dicembre 2012, e con il quale è adottato il "Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo EQF" e nel quale sono "posizionati" i titoli di studio italiani nell'ambito degli otto livelli previsti dall'EQF;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 317 del 25 febbraio 2011 e s.m.i., recante "Nuove disposizioni in ordine al IV anno di Diploma professionale e ai criteri di frequenza obbligatoria delle attività formative" e in particolare gli Allegati 2) e 3) che adottavano il modello di diploma professionale e relativo Allegato al diploma;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 138 dd 03.02.2012, con la quale la Provincia di Trento ha recepito l'Accordo, di data 27 luglio 2011 e s.m e i., tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Dgls 17 ottobre 2005, n. 226, e relativi allegati, recepito con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 11.11.2011 (pubblicato sulla G.U. n. 296 dd 21.12.2011 - Supplemento ordinario n. 269) e l'Accordo di data 27 luglio 2011 e s.m e i., in sede di Conferenza Unificata riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Dgls 17 ottobre 2005, n. 226 e in particolare il punto 4) che rinvia a successivi provvedimenti i modelli di certificazione finale;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1681 del 3.08.2012 e s.m.i., recante "Istituzione del repertorio provinciale delle figure professionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi del Capo III, art. 7 comma 1, lett. c), del Decreto del presidente della provincia 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg, con la quale è stato anche recepito l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012, riguardante l'integrazione del repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e s.m e i.;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1682 del 3.08.2012 e s.m.i., recante "Definizione dei piani di studio per i percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi del Capo III, art. 8 e 9 del Decreto del presidente della provincia 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg";
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2762 del 14.12.2012 e s.m.i., recante "Definizione per i percorsi di Istruzione e formazione professionale, del documento di valutazione periodica e annuale degli

apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti";
vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1144 di data 01.06.2005 e s.m.i., recante "Criteri per la definizione delle prove d'esame e della valutazione finale, nell'ambito degli esami di qualifica professionale e adozione di un nuovo modello di attestato di qualifica professionale (art. 9 della L.P. 03.09.1987, n. 21)"
vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1051 dd 30.05.2013, recante "Diploma professionale in esito ai percorsi di quarto anno e ai percorsi quadriennali del sistema di Istruzione e formazione professionale: adozione del modello di diploma professionale, di Allegato al diploma e relative note di compilazione;
visto l'Accordo sottoscritto in Conferenza Unificata Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale di data 20 febbraio 2014;
considerato che in Provincia di Trento, ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg. relativi ai percorsi del secondo ciclo e ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni, i percorsi triennali di qualifica professionale sono definiti in termini di competenze, abilità e conoscenze e collocati al 3° livello del Quadro Europeo delle Qualificazioni (QEQ/EQF);
preso atto di quanto sopra esposto e in considerazione del fatto che la messa a regime del sistema di Istruzione e formazione professionale a livello nazionale e provinciale, nel rispetto di quanto sopra espresso, consente il riconoscimento dei titoli su tutto il territorio italiano, risulta ora necessario adottare in Provincia di Trento, in coerenza con i modelli nazionali, definiti nell'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e s.m e i. e recepiti con deliberazione n. 138 di data 03.02.2012:
il nuovo modello di Attestato di Qualifica professionale e relative note di compilazione così come definito negli Allegati 1) e 1) bis del presente provvedimento;
il nuovo modello di Allegato all'Attestato di Qualifica professionale e relative note di compilazione, così come definito negli Allegati 2) e 2) bis del presente provvedimento;
sostituendo il modello adottato precedentemente con l'Allegato B della deliberazione della Giunta provinciale n. 1144 di data 01.06.2005 sopra richiamata, fermo restando gli effetti giuridici già consolidati e correlati alla validità dei titoli rilasciati sulla base della predetta deliberazione;

considerato che, in merito alla procedura di certificazione finale e rilascio del relativo titolo conclusivo, si rende conseguentemente necessario stabilire le seguenti disposizioni:
l'Attestato di Qualifica professionale è rilasciato dalla Provincia Autonoma di Trento, sottoscritto dal Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale o da un suo delegato e dal Responsabile della Sede formativa che valuta il relativo percorso formativo;
l'Attestato di Qualifica professionale viene redatto dall'Istituzione formativa provinciale e paritaria, oppure, nel caso di loro articolazioni territoriali, dalla sede territoriale dell'Istituzione formativa provinciale e paritaria che valuta il relativo percorso formativo, secondo il modello di cui all'Allegato 1), e le note di compilazione di cui all'Allegato 1) bis del presente provvedimento;
la responsabilità in merito alla correttezza, veridicità ed alla pubblica fede di tutti i dati necessari per la compilazione dell'Attestato di Qualifica professionale è assunta dall'Istituzione formativa provinciale e paritaria, oppure, nel caso di loro articolazioni territoriali, dalla sede territoriale dell'Istituzione formativa provinciale e paritaria che valuta il relativo percorso formativo;
l'Allegato all'Attestato di Qualifica professionale, ferma restando l'obbligatorietà della sua compilazione in quanto parte integrante e sostanziale del titolo, è sottoscritto e rilasciato dal Responsabile dell'Istituzione formativa provinciale e paritaria, oppure, nel caso di loro articolazioni territoriali, della sede territoriale dell'Istituzione formativa provinciale e paritaria che valuta il relativo percorso formativo, che ne assume la responsabilità in merito alla correttezza, veridicità ed alla pubblica fede di tutti i dati necessari per la compilazione, secondo il modello di cui all'Allegato 2) e le note di compilazione di cui all'Allegato 2) bis del presente provvedimento;
il Servizio provinciale competente in materia di Istruzione e formazione professionale attua i necessari controlli;

considerato che a partire dall'anno formativo 2014-2015, il sistema di Istruzione e formazione professionale è completamente a regime con l'attuazione del terzo anno di qualifica professionale del nuovo ordinamento,

così come stabilito dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1682 di data 03.08.2012 e s.m.i., e che si rende pertanto necessario stabilire le denominazioni dei titoli di Qualifica professionale, ai fini del riconoscimento nazionale, in coerenza con il Repertorio, nazionale e provinciale, delle figure professionali di riferimento dei percorsi triennali di Istruzione e formazione professionale, di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1681 di data 03.08.2012 e s.m.i.. Le denominazioni dei titoli di Qualifica professionale sono definiti nell'Allegato 3 del presente provvedimento, la correlazione tra le figure professionali del Repertorio, nazionale e provinciale, di riferimento dei percorsi triennali di Istruzione e formazione professionale e i Titoli di Qualifica professionale, è rappresentata nella Tabella di cui all'Allegato 4 del presente provvedimento;

preso atto che ai fini del riconoscimento dei titoli in uscita dai relativi percorsi formativi, la correlazione tra le figure nazionali di cui all'Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 27 luglio 2011 e s.m e i., le figure professionali del Repertorio provinciale di riferimento dei percorsi di qualifica professionale di Istruzione e Formazione Professionale di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1681 dd 3 agosto 2012 e s.m.i e i Titoli di Qualifica professionale rilasciati in esito ai percorsi è esplicitata nell'Allegato 4;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
di adottare, a valere dall'anno formativo 2014-2015, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo Attestato di Qualifica professionale e relative note di compilazione, al termine dei percorsi triennali del sistema di Istruzione e formazione professionale, secondo il modello di cui all'Allegato 1), e le note di compilazione di cui all'Allegato 1) bis, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento
di adottare, a valere dall'anno formativo 2014-2015, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo Allegato all'Attestato di Qualifica professionale e relative note di compilazione, al termine dei percorsi triennali del sistema di Istruzione e formazione professionale, secondo il modello di cui all'Allegato 2 e le note di compilazione di cui all'Allegato 2 bis, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento
di disporre che l'Attestato di Qualifica professionale è rilasciato dalla Provincia Autonoma di Trento, sottoscritto dal Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale o da un suo delegato e dal Responsabile della Sede formativa che valuta il relativo percorso formativo;

di disporre che l'Attestato di Qualifica professionale è redatto dall'Istituzione formativa provinciale e paritaria, oppure, nel caso di loro articolazioni territoriali, dalla sede territoriale dell'Istituzione formativa provinciale e paritaria che valuta il relativo percorso formativo, secondo il modello di cui all'Allegato 1), e le note di compilazione di cui all'Allegato 1) bis, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, e che ne assume la responsabilità in merito alla correttezza, veridicità ed alla pubblica fede di tutti i dati necessari per la compilazione;

di disporre che l'Allegato all'Attestato di Qualifica professionale, ferma restando l'obbligatorietà della sua compilazione in quanto parte integrante e sostanziale del titolo, è redatto, sottoscritto e rilasciato dal Responsabile dell'Istituzione formativa provinciale e paritaria, oppure, nel caso di loro articolazioni territoriali, della sede territoriale dell'Istituzione formativa provinciale e paritaria che valuta il relativo percorso formativo, che ne assume la responsabilità in merito alla correttezza, veridicità ed alla pubblica fede di tutti i dati necessari per la compilazione, secondo il modello di cui all'Allegato 2) e le note di compilazione di cui all'Allegato 2) bis del presente provvedimento;

di incaricare il Servizio provinciale competente in materia di Istruzione e formazione professionale ad attuare i necessari controlli;

di autorizzare che i modelli di cui al precedente punto 1) e 2) possono essere tradotti in inglese e tedesco e adattati ad un formato che ne consenta la compilazione e la stampa tramite applicativi informatici purché in grado di garantirne l'autenticità dei contenuti di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

di demandare al Dirigente del Servizio competente in materia di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 60 della legge provinciale 7.08.2006 n. 5, per quanto non espressamente definito nel presente provvedimento, l'emanazione di eventuali altri atti in merito alle modalità di certificazione finale;
di abrogare, a valere dall'anno formativo 2014-2015, per le motivazioni espresse in premessa, e di quanto adottato con il presente provvedimento, l'Allegato B della deliberazione della Giunta provinciale n. 1144 di data 01.06.2005, fermo restando gli effetti giuridici già consolidati e correlati alla validità dei titoli rilasciati sulla base della predetta deliberazione;
di stabilire a valere dall'anno formativo 2014-2015, per le motivazioni espresse in premessa, le denominazioni dei titoli di Qualifica professionale così come esplicitato nell'Allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando gli effetti giuridici già consolidati e correlati alla validità dei titoli rilasciati sulla base delle precedenti denominazioni;
di dare atto che, ai fini del riconoscimento dei titoli in uscita dai relativi percorsi formativi, la correlazione tra le figure nazionali di cui all'Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 27 luglio 2011 e s.m e i., le figure professionali del Repertorio provinciale di riferimento dei percorsi di qualifica professionale di Istruzione e Formazione Professionale di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1681 dd 3 agosto 2012 e s.m.i e i Titoli di Qualifica professionale in esito ai percorsi è esplicitata nell'Allegato 4;
di dare atto che il presente provvedimento non genera oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale.

SAM